



FIPAV - Commissione Tesseramento Atleti

Sezione Distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria

Sede: C/O Centro Federale FIPAV Campania - Viale M. Serao - Loc. Caravita
CAP 80040 - Cercola (NA)

Corrispondenza: C/O FIPAV - Comitato Regionale Campania - Casella Postale N° 502
Ufficio Postale Napoli 83 - CAP 80133 - Napoli

Telefono: 081.561.70.67 - Fax: 081.214.17.02 - e-mail: cta.campania@federvolley.it

C/C Postale: N. 22625800 - intestato a Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale Campania

Ricorso dell'atleta Zimmaro Maria Francesca per lo scioglimento coattivo della Società Pallavolo Paola (cod.soc. 17.081.0030)

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| • Avv. Augusto Mattiello | Presidente |
| • Avv. Ennio De Vita | Componente relatore |
| • Avv. Carlo Maione | Componente |
| • Avv.p. Luigi Pasciari | Segretario |

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della udienza fissata per la discussione di merito, sentita la ricorrente, contumace la Società

Premesso

- che l'atleta Maria Francesca Zimmaro dopo aver attivato la procedura di svincolo con lettera di messa in mora inviata alla società in data 15/10/2013, con successivo ricorso chiedeva lo scioglimento coattivo del vincolo motivandolo sulla base dall'art. 34 n. 3 lett. B) del regolamento di affiliazione e tesseramento della FIPAV, il quale espressamente prevede che "il vincolo si scioglie in via coattiva per cessione del diritto sportivo o **per rinuncia all'iscrizione ad un campionato da parte dell'associato vincolante**", sempre che (v. Art. 17 n. 1 del R.A.T.) l'atleta sia stato iscritto nei referti di gara dell'associato nella precedente stagione agonistica;

- che, inoltre, la ricorrente deduceva:

- 1) che nell'annata agonistica 2012/13 la società Pallavolo Paola aveva partecipato, al campionato di serie C;
 - 2) che per l'annata agonistica 2013/14 il sodalizio si era iscritto invece al campionato di I[^] divisione, pur avendo diritto alla iscrizione al campionato di serie C;
 - 3) che nella passata stagione essa atleta era stata iscritta a referto in più gare del campionato di serie C Femminile Regione Calabria disputato dalla società Pallavolo Paola nella stagione 2012/13;
- Tanto premesso, questa Commissione

Osserva

Consultando i siti ufficiali della FIPAV è stato possibile appurare:

- che nella stagione agonistica scorsa la società Pallavolo Paola ha partecipato al campionato di Serie C Femminile classificandosi, a fine campionato, all'undicesimo posto su 14 partecipanti;
- che ad inizio della stagione 2013/14 la società è stata ufficialmente inserita, dalla FIPAV Calabria, tra le squadre aventi diritto alla partecipazione del Campionato di Serie C Femminile;
- che per la stagione agonistica 2013/14 la società Pallavolo Paola non si è iscritta al Campionato di Serie C Femminile;
- che per la stagione 2013/14 la società Pallavolo Paola si è iscritta, invece, al campionato di I[^] divisione.

Esaminando i referti di gara è stato possibile constatare:



FIPAV - Commissione Tesseramento Atleti

Sezione Distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria

Sede: C/O Centro Federale FIPAV Campania - Viale M. Serao - Loc. Caravita
CAP 80040 - Cercola (NA)

Corrispondenza: C/O FIPAV - Comitato Regionale Campania - Casella Postale N° 502
Ufficio Postale Napoli 83 - CAP 80133 - Napoli

Telefono: 081.561.70.67 - Fax: 081.214.17.02 - e-mail: cta.campania@federvolley.it

C/C Postale: N. 22625800 - intestato a Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale Campania

- che l'atleta Maria Francesca Zimmaro è stata iscritta a referto in più gare del Campionato di Serie C Femminile 2012/13 della Regione Calabria, disputato dalla società Pallavolo Paola ed è, quindi, legittimata a richiedere lo scioglimento del vincolo.

Pertanto - essendosi verificate le condizioni di cui al combinato disposto degli artt. 34, comma 3, lettera b) e 17 n. 1 del succitato regolamento, lì dove si prevede che il vincolo si scioglie in via coattiva in caso di rinuncia all'iscrizione ad un campionato da parte dell'associato vincolante (art. 34), sempre che l'atleta sia stato iscritto nei referti di gara dell'Associato nella precedente stagione agonistica (art. 17) - il ricorso presentato dall'atleta merita integrale accoglimento.

E' indubbio, difatti, che qualora l'atleta fosse costretta a partecipare al campionato di I^a divisione subirebbe un ingiusto decremento tecnico a causa di tale scelta della Società.

P.Q.M.

letti gli artt. 34, comma 3, lett. B) e 17 n. 1 del R.A.T, ritenuta sussistere giusta causa di scioglimento coatto del vincolo, accoglie il ricorso dell'atleta Maria Francesca Zimmaro e, per l'effetto, dispone lo scioglimento del vincolo dalla società Pallavolo Paola (cod.soc. 17.081.0030) per causa imputabile alla stessa società.

Dispone infine la restituzione della tassa ricorso versata dalla ricorrente.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 23 dicembre 2013

*F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria*

Avv. Augusto Mattiello